

Sintesi dell'accordo sull'utilizzazione del personale della scuola inidoneo

Nella giornata del 25 giugno è stato sottoscritto un nuovo [contratto nazionale integrativo](#) sui criteri e modalità di utilizzazione del personale della scuola dichiarato permanentemente o temporaneamente inidoneo per motivi di salute allo svolgimento delle proprie funzioni, in applicazione degli artt. 4 comma 2 e 17 comma 5 del Ccnl 29 novembre 2007.

- Il personale docente ed educativo che viene riconosciuto permanentemente inidoneo per motivi di salute, in attesa che si espletino le procedure previste nella finanziaria 2008, può, a domanda, essere utilizzato in altri compiti oppure essere dispensato dal servizio per motivi di salute.
- Il personale docente ed educativo già collocati fuori ruolo alla data di stipula del presente contratto, è confermato nell'utilizzazione in atto. In questo caso, al momento dell'eventuale attivazione delle procedure previste dalla legge finanziaria, il docente potrà rinunciare ad avvalersi di tale procedura di ricollocazione presso un altro comparto ed essere dispensato dal servizio.
- Le varie modalità di utilizzazione, che dovranno essere effettuate tenendo conto della certificazione medico collegiale e ricercando le forme più appropriate per favorire l'incontro tra competenze e aspirazioni dei singoli lavoratori con le esigenze della scuola, sono indicate all'art. 3 del Ccni.
- Anche il personale temporaneamente inidoneo, e quindi non collocato fuori ruolo, in alternativa alla malattia potrà chiedere l'utilizzazione temporanea in altri compiti.
- L'utilizzazione potrà avvenire, sempre su domanda dell'interessato, prioritariamente nell'attuale scuola di servizio, ma anche in altre scuole della stessa provincia, in scuole di altre province, presso gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ed anche presso Amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione.
- L'utilizzazione del personale Ata potrà avvenire in base alla certificazione medico collegiale nello stesso circolo o scuola, in quanto questo personale non è collocato fuori ruolo.
- In tutti i casi dovrà essere sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro (entro un massimo di 30 gg. dalla richiesta) con la puntuale indicazione dei nuovi compiti e/o mansioni cui si è assegnati.
- Il personale mantiene il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza del corrispondente personale a tempo indeterminato, è tenuto ad un orario di lavoro di 36 ore, può essere coinvolto nelle varie tipologie di orario di lavoro sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, può chiedere il part-time, può accedere al salario accessorio e a compensi dal fondo d'istituto, compatibilmente con le nuove funzioni attribuite, al pari del restante personale e sempre sulla base di criteri definiti dal contratto di scuola.
- Le parti si riservano di rivedere l'intera materia qualora dovessero esserci nuovi interventi legislativi o contrattuali.